

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 marzo 1992.

Attuazione della decisione n. 91/180/CEE concernente la fissazione di metodi di analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la decisione n. 91/180/CEE della Commissione del 14 febbraio 1991, concernente la fissazione di metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo ed al latte trattato termicamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 93 del 13 aprile 1991;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1988 con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente;

Visti gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della sopracitata decisione della Commissione CEE;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta dell'11 giugno 1991;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i metodi di analisi e di prova per il controllo del latte crudo e del latte trattato termicamente destinato all'alimentazione umana, riportati negli allegati.

Art. 2.

I procedimenti di analisi e prova da applicare come procedimento di riferimento per il latte crudo sono i seguenti:

- determinazione del punto di congelamento;
- conteggio dei microrganismi: tenore di germi a 30 °C;
- conteggio delle cellule somatiche;
- accertamento degli antibiotici e dei sulfamidici.

Art. 3.

I procedimenti d'analisi e prova da applicare come procedimenti di riferimento per il latte pastorizzato sono i seguenti:

- determinazione del punto di congelamento;
- determinazione dell'attività fosfatasica;
- determinazione dell'attività perossidasi;
- conteggio dei microrganismi: tenore di germi a 30 °C;
- conteggio dei microrganismi: tenore di germi a 21 °C;
- conteggio dei coliformi: conteggio delle colonie a 30 °C;
- accertamento degli antibiotici e dei sulfamidici;
- accertamento di microrganismi patogeni.

Art. 4.

I procedimenti di analisi e prove da applicare come procedimenti di riferimento per il latte UHT e per il latte sterilizzato sono i seguenti:

- determinazione del punto di congelamento;
- conteggio dei microrganismi: tenore di germi a 30 °C;
- accertamento degli antibiotici e dei sulfamidici.

Il presente decreto darà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA